



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

SEGRETERIA TERRITORIALE DI BARI E BAT

Bari, via A. De Gasperi, 270-tel. 3476109524 – bari@uilpa.it

Al direttore Centrale del Personale

Agenzia delle Entrate

Al direttore Regionale della Puglia

Agenzia delle Entrate

via mail

e p.c.

Al coordinatore nazionale UILPA Agenzia delle Entrate

via mail

Procedura per il passaggio dalla II alla III Area funzionale, avviata con atto del direttore dell’Agenzia n. 193306 del 24 dicembre 2009 - Nuovi contratti
Oggetto: individuali di lavoro della regione Puglia: conformità al bando di concorso e alle norme generali; alla disposizione di principio del giudice Amministrativo; richiesta di riformulazione. Applicazione norma di salvaguardia.

La direzione regionale in indirizzo, sollecitata da alcune sigle sindacali, ha portato a conoscenza di tutte le OO.SS., con la nota n. 67218 del 20 dicembre 2017, quanto segue e relativo alle conseguenze del giudicato dei tribunali amministrativi: “...l’Organo giudicante ha sostanzialmente cancellato, nel suo complesso, l’attività svolta dalla Commissione d’esame, dichiarando nulli tutti gli atti da essa prodotti, fra i quali in particolare la graduatoria di merito e l’elenco dei vincitori. La dichiarata nullità dell’elenco dei vincitori ha fatto venir meno il presupposto indefettibile che aveva legittimato, sino a quel momento, l’inquadramento e il mantenimento in terza area funzionale fascia retributiva F1 per i dipendenti risultati vincitori; ragione per cui si è reso necessario disporre la loro retrocessione in seconda area funzionale ed il ripristino, con decorrenza dal 15 aprile 2013, dell’inquadramento occupato precedentemente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, perfezionato nella stessa data.”.

La motivazione su esposta però non risponde ad almeno 2 imposizioni contrattuali, inserite unilateralmente dall’Agenzia nel testo dei nuovi contratti individuali, sottoposti alla firma dei lavoratori risultati vincitori della procedura di selezione a seguito della nuova correzione degli elaborati d’esame:

- 1) La decorrenza degli effetti del contratto individuale di lavoro a far data da dicembre 2017, anche per chi è risultato vincitore sia alla prima correzione degli elaborati d’esame che dopo la seconda. In generale, vale anche per chi è stato valutato vincitore solo dopo la seconda correzione, per quale ragione logico-giuridica o fonte legislativa i nuovi contratti di inquadramento nella III area sono stati stipulati con decorrenza dicembre 2017, senza riassumere formalmente la continuità dei relativi effetti dalla data originaria del 15 aprile 2013, in sostituzione dei precedenti?
- 2) Alcuni contratti contengono la seguente clausola sanzionatoria e discriminatoria: *“il presente contratto si risolverà, con conseguente decadenza da ogni effetto giuridico ed economico, in caso di definizione del giudizio penale (Ignoti) in senso sfavorevole al dipendente”*, nonostante il contratto individuale sottoscritto sia l’atto finale di una procedura selettiva estranea ai fatti esposti in sede penale, relativi ad un’altra distinta ed autonoma procedura concorsuale. Qual è la fonte legislativa o la ragione logico-giuridica della predetta clausola imposta unilateralmente dall’Agenzia?

Per quanto riguarda la prima imposizione contrattuale, si ricorda che il giudice amministrativo ha disposto quanto segue: ... *Ciò comporta la rinnovazione della procedura concorsuale a partire da una nuova valutazione di tutti gli elaborati. Il Collegio ritiene opportuno, inoltre, che la nuova valutazione sia affidata ad una Commissione avente diversa composizione, onde garantire che la rinnovata istruttoria si svolga al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3882; Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2006, n. 6196) e nell’osservanza dei principi di diritto esposti nella presente sentenza. La nuova Commissione dovrà osservare adeguate garanzie di anonimato.”*

E’ di tutta evidenza che il giudice amministrativo ha disposto solo ed esclusivamente per la ricorrenza degli elaborati, in modo anonimo e collegiale, preservando la conservazione dell’intera procedura e soprattutto degli stessi elaborati dei concorrenti, con la palese finalità di garantire l’adeguata e giusta tutela dei diritti dei partecipanti alla procedura.

La sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato n. 2755 del 10 maggio 2011 ha introdotto un nuovo principio e cioè quello che l'eliminazione integrale degli effetti dell'atto lesivo per il ricorrente, risultato difforme dal principio di legalità, può risultare inadeguato o addirittura ingiusto e quindi proprio in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Sulla base della precedente ipotesi e considerando come la stessa coincida con il caso di specie, oltre che l'evidente orientamento delle decisioni dei tribunali amministrativi aditi dai ricorrenti, **la tesi dell'annullamento**, con effetti ex tunc dell'atto impugnato e dell'eventuale decorrenza ex nunc del nuovo atto, **può essere superata e trovare il giusto adeguamento nell'evidente principio conformativo della pronuncia giurisdizionale in questione e quindi nella piena esclusione dei termini di decorrenza degli effetti della pronuncia di annullamento, come sostituzione del nuovo atto a quello annullato senza interruzione di continuità.**

La sentenza del giudice amministrativo censura l'operato della commissione esaminatrice limitatamente alle modalità di correzione degli elaborati e della composizione del cosiddetto "collegio perfetto"; di conseguenza, **logicamente, non può che rappresentare e garantire un effetto conformativo sugli atti annullati (verbali di correzione, graduatoria, ect.), perché non giudica gli elaborati prodotti dai partecipanti alla procedura, inviolati nella propria legittimità di forma e contenuto. Altrimenti, si realizzerebbe un risultato contrario, ovvero di grave inadeguatezza ed ingiustizia nei confronti dei partecipanti alla procedura in questione, che hanno il diritto, se vincitori della stessa, di essere inquadrati nella III Area F1 a decorrere dal 15 aprile 2013, data di stipula originaria dei contratti individuali di lavoro, in virtù della giusta e coerente tutela dell'anzianità giuridica di Area e posizione economica, corrispondente al pari trattamento contrattuale rispetto ai corrispondenti colleghi delle altre regioni d'Italia.**

Per quanto riguarda la seconda imposizione contrattuale su emarginata, si resta basiti di fronte a così tanta arbitrarietà e illogicità per difetto di motivazione e disparità di trattamento tra vincitori della stessa procedura di selezione: **un'eventuale risoluzione contrattuale nel caso di "definizione del giudizio penale (Ignoti) in senso sfavorevole al dipendente"** per fatti, già contestati disciplinarmente ed archiviati senza alcun esito, di un'altra procedura di selezione, distinta ed autonoma, **può essere disposta solo dalla legge**

e non certo imposta nel nuovo contratto come una sorta di clausola disciplinare, sanzionatoria della persona, nonostante la stessa abbia superato con pieno merito e correttezza la prova selettiva.

In altre parole, si ritiene che la summenzionata clausola di risoluzione contrattuale non può essere imposta nell'ambito della sottoscrizione volontaria del contratto individuale di lavoro se non prevista dalla legge, perché solo in quest'ultima può trovare la propria legittimità, di conseguenza, l'eventuale fonte legislativa va espressamente richiamata nel testo dello stesso contratto individuale di lavoro. In caso contrario, risulterebbe contra legem e dunque gravemente e immotivatamente discriminatoria del lavoratore.

Sulla base dell'esposizione che precede, si chiede la riformulazione corretta e legittima dei contratti individuali di lavoro, affinché si possano sanare le immotivate differenze di trattamento di anzianità di carriera tra i lavoratori della Puglia e quelli delle altre regioni d'Italia, causate esclusivamente da comportamenti ed errori organizzativi e gestionali dell'Agenzia.

Allo stesso modo, si chiede uguale riformulazione contrattuale che possa eliminare l'ingiustificata clausola sanzionatoria della risoluzione contrattuale, in mancanza di una precisa e puntuale previsione di legge, perché rappresenta una forzatura discriminatoria e vessatoria nei confronti dei lavoratori che hanno meritatamente e correttamente superato la procedura selettiva relativa al contratto individuale di lavoro sottoscritto.

Non si può, inoltre, tralasciare la drammatica e incredibile storia che coinvolge tutti quei lavoratori che con la seconda correzione degli elaborati hanno avuto una valutazione insufficiente della prova d'esame, ma che diversamente avevano superato la prima, dichiarati vincitori con le graduatorie del 4/02/2013 - atti nn. 4413, 4416 e 4417 - sottoscritto il contratto individuale di lavoro in data 15/04/2013 con l'assunzione in III Area F1, con il corrispondente riconoscimento formale delle mansioni di III Area, nella stragrande maggioranza dei casi già svolte da lustri e che continueranno a svolgere in futuro.

Non è una situazione nuova per l'Agencia, anzi rappresenta una vera e propria replica di episodi e storie che si sono accumulate in questi ultimi 15 anni, causando drammi personali di grave intensità emotiva e lavorativa, considerando soprattutto la qualificazione professionale riconosciuta ai lavoratori coinvolti e le mansioni svolte dagli stessi, ascrivibili esclusivamente nell'ambito della III Area.

Oggi, con la stipula del CCNL Funzioni Centrali, che ha recepito all'art. 94 il disposto dell'art. 1, comma 9, della legge 208/2015 (norma di "salvaguardia" in cui rientrano tutte le summenzionate fattispecie) è possibile restituire giustizia ai tanti colleghi gravemente penalizzati, da interpretazioni di diritto e decisioni forzate, che ha rimandato e ristretto in una gabbia di burocrazia l'adeguamento e la restituzione ai lavoratori danneggiati del formale inquadramento contrattuale, corrispondente alle mansioni svolte e al contratto individuale di lavoro sottoscritto.

Considerata la sussistenza del presupposto di legge così come ripreso dal nuovo CCNL e che gli stessi lavoratori hanno continuato di fatto a svolgere le mansioni di III Area e a percepire il relativo trattamento economico in virtù dell'originario contratto di lavoro sottoscritto, si invita codesta Agencia a regolarizzare al più presto questo vero e proprio precariato professionale in corso da anni.

Bari, 03/01/2018

cordialmente

Segretario Generale Territoriale
UILPA BARI
Sante Giannoccaro

